



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Il Tribunale di NAPOLI –XIV SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dr.ssa Laura Martano*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 avente ad

OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti CIMMINO ARMANDO e SPIEZIA ANTONIO, presso il cui studio elettivamente domicilia;

APPELLANTE

E

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via Roberto Bracco n. 20, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] presso il cui studio elettivamente domicilia

APPELLATA

NONCHE'

PREFETTURA UTG DI NAPOLI, MINISTERO DELL'INTERNO

APPELLATI CONTUMACI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 21.02.2022 innanzi al Giudice di Pace di Napoli, l'odierno appellante proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. [REDACTED] 00056242 66 000, notificata il 21.01.2022, per l'importo di € 2.176,38, relativa a sanzioni amministrative derivanti dai verbali C.d.S. nn. [REDACTED] 90266 del 09.11.2016, [REDACTED] 91580 del 09.11.2016 e [REDACTED] 34031 del 03.10.2016.

A fondamento dell'opposizione deduceva l'illegittimità della pretesa per omessa e/o invalida notifica degli atti presupposti, assumendo di non avere mai avuto conoscenza dei verbali sottesi alla cartella impugnata e chiedendo conseguentemente l'accoglimento dell'opposizione.

Si costituivano in primo grado l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Prefettura U.T.G. di Napoli, chiedendo il rigetto della domanda. Restava contumace il Ministero dell'Interno.

La causa era decisa con sentenza n. 21835/2024, con cui il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo “ritualmente notificati” i verbali ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e richiamando il principio della proponibilità dell'opposizione “recuperatoria” solo ove manchi la notifica del verbale/ordinanza.

Con ricorso in appello l'appellante ha impugnato integralmente la citata sentenza, deducendo l'erroneità della declaratoria di inammissibilità in quanto fondata su una ritenuta regolarità delle notifiche ex art. 143 c.p.c. non supportata da elementi idonei a dimostrare le “ricerche” richieste per l'irreperibilità assoluta. Ha quindi chiesto la riforma della sentenza e l'accoglimento dell'opposizione.

Si è costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre sono rimaste contumaci la Prefettura di Napoli ed il Ministero dell'Interno.

All'udienza del 22.4.2026 la causa è stata decisa con sentenza che di seguito si motiva.

L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.

In punto di qualificazione della domanda va rilevato che la stessa rientra nel paradigma dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 150/2011, atteso che l'opponente ha dedotto che la cartella costituisce il primo atto di conoscenza della sanzione per nullità/omissione della notifica del verbale presupposto; trattasi quindi di tutela funzionale a recuperare il rimedio che sarebbe spettato contro l'atto sanzionatorio.

Nel caso di specie, l'opposizione è tempestiva in quanto è stata proposta entro trenta giorni dalla notifica della cartella (ricevuta il 21.01.2022 e impugnata con ricorso depositato il 21.02.2022), come emergente dagli atti processuali.

Ne discende che il vaglio nel merito della domanda dipende esclusivamente dalla verifica della correttezza dell'assunto del primo giudice circa la ritualità delle notifiche dei verbali avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

Tanto premesso, l'art. 143 c.p.c. disciplina la notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ipotesi che presuppone irreperibilità oggettiva (non temporanea) e l'impossibilità di individuare il recapito del destinatario nonostante indagini suggerite dalla comune diligenza.

La Cassazione ha chiarito che l'irreperibilità "non temporanea" rientra nell'art. 143 c.p.c. solo quando vi sia impossibilità di individuare residenza/dimora/domicilio "nonostante l'esperimento delle indagini suggerite... dalla comune diligenza". Inoltre, la Suprema Corte ha ripetutamente rimarcato che la notifica ex art. 143 c.p.c. non può fondarsi su attestazioni generiche o su mere risultanze anagrafiche, essendo necessario che l'ufficiale notificatore dia conto, nella relata, delle ricerche concretamente compiute; in difetto, la notificazione è invalida. È stato espressamente stigmatizzato, quale insufficiente, l'uso di formule del tipo "vane le ricerche esperite sul posto" se non accompagnate dall'indicazione delle attività effettive svolte, poiché impediscono il controllo sull'adempimento del dovere di normale diligenza (cfr. per tutte Cassazione n.27699 del 25/10/2024).

Nel caso in esame, dalla copia del fascicolo di primo grado (allegato da parte appellante) risulta che la Prefettura ha prodotto i verbali e certificazioni di deposito/presupposti di pubblicazione, ma non emerge una relata idonea a documentare l'effettività delle ricerche richieste per l'irreperibilità assoluta; l'appellante censura proprio tale "vuoto" dimostrativo e assume che la documentazione sia insufficiente a fondare il ricorso all'art. 143 c.p.c.

Applicando i principi sopra richiamati, deve ritenersi che, in difetto di puntuale indicazione delle ricerche eseguite e del loro esito negativo, la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non risulti validamente perfezionata, con conseguente nullità delle notificazioni dei verbali.

Da ciò discende che la cartella opposta ha costituito, per l'appellante, il primo atto idoneo a rendere conoscibile la pretesa sanzionatoria, con conseguente fondatezza dell'opposizione recuperatoria e necessità di riformare la sentenza impugnata sul punto.

Accertata infatti l'invalidità delle notifiche dei verbali presupposti, la pretesa azionata con cartella non può considerarsi sorretta da un presupposto ritualmente portato a conoscenza dell'interessato.

Ed infatti, non è necessario che l'opponente introduca contestazioni sul "merito" della violazione per ottenere la rimozione dell'atto consequenziale quando la doglianza riguarda la mancata valida notifica dell'atto presupposto.

Occorre infatti ricordare che il Codice della strada all'art. 201 prevede che la notifica del verbale debba avvenire entro 90 giorni dall'infrazione. Tale termine è perentorio, infatti, se il verbale è notificato oltre i 90 giorni, l'obbligazione di pagare si estingue e di conseguenza la sanzione pecuniaria non è dovuta (art. 14, l. n. 689/81). Nelle ipotesi in cui non si sia potuto identificare l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati in solido, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

1. Dichiara la contumacia della Prefettura di Napoli e del Ministero dell'Interno;
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza impugnata;
 - o dichiara ammissibile l'opposizione proposta in primo grado avverso la cartella di pagamento n. [REDACTED] 00056242 66 000;
 - o accertata la nullità delle notificazioni dei verbali C.d.S. nn. [REDACTED] 090266 del 09.11.2016, [REDACTED] 091580 del 09.11.2016 e [REDACTED] 034031 del 03.10.2016 eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c., accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. [REDACTED] 00056242 66 000 per l'importo di € 2.176,38;

3. condanna gli appellati/parte opposte in primo grado, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in € 700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge; per il grado di appello in € 1000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dei procuratori costituiti avv.ti Spiezia Antonio e Cimmino Armando.

Napoli, 23.04.2026

Il Giudice

dott.ssa Laura Martano